

## **SETTORE STUDI**

### **Statuto della Società Europea**

#### **Introduzione**

L'8 ottobre 2004 è entrato in vigore, a tre anni dalla sua adozione, il regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) (in GUUE del 10/11/2001, n. L 294).

[http://europa.eu.int/eurlex/pri/it/oj/dat/2001/l\\_294/l\\_29420011110it00010021.pdf](http://europa.eu.int/eurlex/pri/it/oj/dat/2001/l_294/l_29420011110it00010021.pdf)

Il provvedimento comunitario (che rivestendo la forma del regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile dalla data della sua entrata in vigore) introduce negli ordinamenti dei 25 Stati membri dell'Unione europea una nuova forma di società per azioni a cui potranno far ricorso, a determinate condizioni, le imprese europee di medio/grandi dimensioni.

Lo scopo perseguito con tale mezzo dal legislatore comunitario è quello di superare alcune delle difficoltà di natura giuridica (legate soprattutto alla necessità di scegliere una forma di società disciplinata da una determinata legislazione nazionale) che incontravano nel previgente sistema le società con attività, stabilimenti o capitali multinazionali.

Così come disegnata dal regolamento 2157/2001, la neonata società europea attinge la sua disciplina oltre che dalla normativa di fonte comunitaria (costituita dallo stesso regolamento e dalla direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e che costituisce un complemento indissociabile del regolamento), anche dalla normativa nazionale dello Stato in cui la società europea colloca la sua sede sociale unitamente all'amministrazione centrale. Nello specifico la normativa interna richiamata dal regolamento è costituita in parte dalla normativa che regola la società per azioni di diritto nazionale ed in parte da disposizioni dettate

specificamente per la società europea per assicurare un'attuazione efficace del regolamento, alla cui adozione gli Stati sono obbligati in virtù dello stesso atto.

La mancata adozione in Italia di siffatte disposizioni, così come il mancato recepimento della direttiva 2001/86/CE, è causa di delicati problemi interpretativi, che potrebbero condurre alla conclusione che allo stato attuale la costituzione di una società europea con sede in Italia (così come negli altri stati non ottemperanti) non sia ammissibile.

### **Descrizione del provvedimento**

Il regolamento 2157/2004 detta la disciplina di base uniforme della società europea, qualunque sia lo Stato in cui essa abbia la sede sociale e l'amministrazione centrale.

Si tratta, come si diceva, di una società per azioni, dotata di personalità giuridica e con capitale minimo di 120.000 euro, che può essere costituita attraverso quattro modalità:

- fusione di più società per azioni o società europee delle quali almeno due abbiano sede effettiva in Stati membri differenti (artt. 2, par. 1, e 3, par. 1);
- costituzione di una "SE holding" da parte di società per azioni, società europee e società a responsabilità limitata almeno due delle quali abbiano la sede effettiva in Stati membri differenti ovvero abbiano da almeno due anni un'affiliata in uno Stato membro diverso da quello della loro sede effettiva (artt. 2, par. 2, e 3, par.1);
- costituzione di una "SE affiliata" da parte di società (ai sensi dell'art. 48, comma 2 Trattato CE), società europee o altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, almeno due delle quali abbiano la sede effettiva in Stati membri differenti ovvero abbiano da almeno due anni un'affiliata in uno Stato membro diverso da quello della loro sede effettiva (artt. 2, par. 3, e, par. 1);
- trasformazione di una società per azioni avente da almeno due anni un'affiliata in uno Stato membro diverso da quello della sua sede effettiva (art. 2, par. 4).

La sede della società europea deve essere situata all'interno della Comunità, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale (art. 7). Il trasferimento di sede in un altro Stato membro non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di

una nuova persona giuridica, ma richiede il trasferimento anche della sede effettiva della società. La sede è, inoltre, prescelta quale criterio di collegamento rilevante per la determinazione della legge applicabile per le materie che non sono direttamente disciplinate dal regolamento.

La società europea deve iscriversi in un apposito registro nello Stato membro in cui ha la sede (art. 12) e l'iscrizione formare oggetto di pubblicità conformemente alla prima direttiva societaria. Affinché detta società possa iscriversi devono essere state osservate le disposizioni della direttiva 2001/86/CE in materia di coinvolgimento dei lavoratori.

Relativamente alla sua struttura, la società europea comprende un'assemblea generale degli azionisti e, a seconda della scelta adottata dallo statuto, un organo di direzione affiancato ad un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) (art. 38).

In materia di contabilità (art. 61), e per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe (art. 63) il regolamento si limita in sostanza ad un rinvio alla legislazione nazionale.

Come specificato dal ventesimo considerando, infine, il regolamento non verte su settori quali il diritto tributario, il diritto della concorrenza, il diritto della proprietà intellettuale e il diritto fallimentare. Pertanto in tali settori e in altri non contemplati dal regolamento si applicano le disposizioni del diritto degli Stati membri e del diritto comunitario.

## **Commento**

Quella introdotta nel nostro ordinamento dal regolamento 2157/2001 è una disciplina caratterizzata da un elevato grado di complessità, a partire dalla varietà di fonti che regolano l'istituto.

Un primo problema in sede di concreta applicazione potrebbe, infatti, derivare dalla difficoltà di definire con certezza i margini di intervento di ciascuna delle fonti indicate ed ordinate gerarchicamente dall'art. 9 del regolamento (si veda ad esempio la lettera *c*) dove dispone che qualora una materia sia parzialmente disciplinata dal regolamento si applica il diritto nazionale per gli aspetti residui). Sono poi prevedibili ulteriori ostacoli in relazione alle mancata armonizzazione di alcuni settori (quelli elencati in modo esemplificativo dal ventesimo considerando).

A parte le scarse considerazioni sopra esposte circa i problemi operativi che potranno sorgere dall'applicazione del regolamento, e le altre sollevate dalla già

cospicua dottrina (anche notarile, si veda per tutti G.A. RESCIO, *La società europea tra diritto comunitario e diritto nazionale*, in *Relazioni al XL Congresso nazionale del notariato (Bari 26-29 ottobre 2003)*, Milano, 2003, 131) in materia (oltre quelle che verranno alla luce man mano che si procederà alla concreta applicazione dell'atto normativo), in questa sede quello che preme maggiormente sottolineare sono le difficoltà interpretative sollevate dalla mancata adozione della normativa nazionale di integrazione richiesta dal regolamento, nonché delle disposizioni attuative della più volte citata direttiva 2001/86/CE.

Il ventiduesimo considerando del regolamento spiega il differimento della sua entrata in vigore con la necessità che ciascuno Stato membro avesse il tempo di procedere al recepimento delle disposizioni della direttiva e all'instaurazione dei meccanismi necessari a permettere la costituzione e il funzionamento delle società europee aventi sede nel proprio territorio, di modo che il regolamento e la direttiva potessero essere applicati contemporaneamente. L'obbligo di adottare disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del regolamento è poi riprodotto in termini generali nel testo dello stesso, all'art 68, comma 1.

Si pone, dunque, il problema di quali siano i riflessi dell'inottemperanza dello Stato italiano, sia in relazione all'attuazione della direttiva, sia in relazione all'adozione delle altre disposizioni, sull'operatività del regolamento.

Se non si vuole concludere per la totale impossibilità di costituire una società europea in uno Stato che non abbia adottato disposizioni nazionali *ad hoc*, bisogna quantomeno constatare l'impraticabilità di alcune modalità costitutive, oltre che di successive importanti vicende relative alla vita della società europea.

Nello specifico tre modalità di costituzione su quattro sono precluse rispettivamente dalla mancata designazione dell'autorità competente ad effettuare i controlli di legittimità sulla fusione previsti dagli artt. 25 e 26 del regolamento (almeno che non si voglia individuare tale autorità nel notaio, in applicazione analogica delle norme interne di attuazione della direttiva comunitaria in materia di fusione societaria) e dalla mancata emanazione delle regole di pubblicità del progetto di costituzione di SE holding e del progetto di trasformazione in SE, così come richiesto dagli artt. 32, par. 3, 33 par. 3 e 37, par. 5, del regolamento (in tal caso il principio di tassatività dei fatti soggetti a pubblicità rende difficile anche il ricorso all'analogia).

A causa della mancata emanazione delle norme di tutela dei creditori e dei titolari di altri diritti sorti prima della pubblicazione del progetto di trasferimento ai sensi dell'art. 8, par. 7, dovrebbero, inoltre, restare inoperanti le disposizioni del

regolamento relative al trasferimento della società europea da uno Stato membro ad un altro.

Sarebbe stata, infine, necessaria l'adozione di disposizioni ad integrazione del regolamento in relazione all'individuazione dell'autorità competente a convocare l'assemblea nel caso previsto dall'art. 55 e alla predisposizione delle misure appropriate a regolarizzare la posizione della società europea che non abbia l'amministrazione centrale nello Stato in cui ha la sede (art. 64 parr. 1 e 2).

Si deve dunque concludere che, benché il regolamento costituisca uno strumento direttamente applicabile, l'inattività del legislatore nazionale ostacola fortemente (se non impedisce) la sua operatività.